

# **COMUNE DI ANDALO**

## **REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI.**

**approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 21.12.2023**

## **Indice**

### **Titolo I – Disposizioni generali**

- Articolo 1 - Oggetto del regolamento
- Articolo 2 - Limiti alla potestà regolamentare
- Articolo 3 - Chiarezza delle norme regolamentari
- Articolo 4 - Rapporti con i cittadini e pubblicità dei provvedimenti
- Articolo 5 - Regime dei dati acquisiti, privacy e riservatezza

### **Titolo II - Definizione e gestione delle entrate comunali**

- Articolo 6 - Tipologia delle entrate comunali . . . . .
- Articolo 7 - Regolamentazione delle entrate . . . . .
- Articolo 8 - Determinazione di aliquote, tariffe, diritti e detrazioni
- Articolo 9 - Soggetti responsabili delle entrate tributarie e non tributarie
- Articolo 10 - Forme di gestione . . . . .
- Articolo 11 - Attività di verifica e controllo

### **Titolo III-Misure per il contrasto dell'evasione dei tributi locali**

- Articolo 12- Definizione di irregolarità tributaria
- Articolo 13 - Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente
- Articolo 14 - Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze
- Articolo 15 - Modalità di verifica delle istanze già autorizzate
- Articolo 16 – Modalità di pagamento

### **Titolo IV - Entrate tributarie**

- Articolo 17 - Versamenti
- Articolo 18 - Importi minimi riscossione ordinaria
- Articolo 19 - Rimborsi
- Articolo 20 - Compensazione
- Articolo 21 - Divieti
- Articolo 22 - Dichiarazione di compensazione
- Articolo 23 - Controllo delle dichiarazioni
- Articolo 24 - Accertamento delle entrate tributarie
- Articolo 25 - Requisiti dell'atto di accertamento ed intimazione ad adempiere
- Articolo 26 -Importi minimi per recupero tributario
- Articolo 27 - Oneri di riscossione
- Articolo 28 - Notifica degli atti
- Articolo 29 - Sospensione dei termini
- Articolo 30 - Dilazione del pagamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento
- Articolo 31- Insinuazione al passivo delle procedure concorsuali e da sovra indebitamento

### **Titolo V- Istituti deflattivi del contenzioso: reclamo/mediazione, interpello, autotutela ed accertamento con adesione**

#### **CAPO I**

#### **RECLAMO/ MEDIAZIONE**

- Articolo 32- Oggetto del reclamo/ mediazione
- Articolo 33 -Procedura del reclamo/mediazione
- Articolo 34- Perfezionamento della procedura del reclamo/mediazione

## **CAPO II**

### **DIRITTO D'INTERPELLO**

Articolo 35- Diritto d'Interpello

Articolo 36-Presentazione dell'istanza di interpello

Articolo 37- Istanza di interpello

Articolo 38- Adempimenti del Comune

Articolo 39- Efficacia della risposta all'istanza di interpello

## **CAPO III**

### **AUTOTUTELA**

Articolo 40- Autotutela e principi

Articolo 41- Autotutela su istanza di parte

Articolo 42- Autotutela d'ufficio

## **CAPO IV**

### **ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

Articolo 43- Accertamento con adesione- principi

Articolo 44- Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione

Articolo 45- Procedura per l'accertamento con adesione

Articolo 46- Versamento e perfezionamento della definizione

Articolo 47- Effetti della definizione

## **Titolo VI- Contenzioso tributario**

Articolo 48 – Contenzioso Tributario- principi

## **Titolo VII– Sanzioni**

Articolo 49- Sanzioni ed interessi

Articolo 50- Ravvedimento operoso

Articolo 51- Procedimento di irrogazione delle sanzioni

## **Titolo VIII - Entrate non tributarie**

Articolo 52- Agevolazioni

Articolo 53- Recupero bonario delle entrate patrimoniali

Articolo 54 - Contestazione in caso di mancato pagamento

Articolo 55 –Dilazione dei pagamenti delle entrate patrimoniali ed extratributarie

Articolo 56 - Rimborsi delle Entrate Patrimoniali ed Extratributarie

## **Titolo IX - Riscossione coattiva delle entrate tributarie e non tributarie**

Articolo 57- Riscossione coattiva- Oggetto e finalità

Articolo 58 - Accertamento esecutivo tributario

Articolo 59 – Accertamento esecutivo patrimoniale

Articolo 60 - Riscossione coattiva

Articolo 61 - Funzionario responsabile della riscossione

Articolo 62 - Azioni cautelari ed esecutive

Articolo 63 - Crediti inesigibili o di difficile riscossione

Articolo 64 - Rappresentanza dell'Ente in giudizio - Conciliazione giudiziale

Articolo 65 - Attività pre-coattiva e recupero stragiudiziale

## **Titolo X – Disposizioni transitorie e finali**

Articolo 66 - Clausola di adeguamento

Articolo 67 - Applicazione

## **Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente Regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali tributarie e non tributarie, in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e nel rispetto, per quanto riguarda le entrate tributarie, della L. 27 luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente" e dell'art. 1, commi da 158 a 169 della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e degli utenti dei servizi comunali.

3. La disciplina regolamentare indica le procedure e le modalità ed individua le competenze e le responsabilità di gestione delle entrate del Comune di Andalo.

### **Articolo 2 - Limiti alla potestà regolamentare**

1. Per le entrate tributarie il presente regolamento ed i regolamenti specifici dei singoli tributi gestiti non possono indicare norme in materia di identificazione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, nonché delle aliquote massime dei singoli tributi.

### **Articolo 3 - Chiarezza delle norme regolamentari**

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.

### **Articolo 4 - Rapporti con i cittadini e pubblicità dei provvedimenti**

1. I rapporti con i cittadini devono essere improntati a criteri di leale collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.

2. Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché delle tariffe e aliquote applicate, attraverso l'utilizzazione di tecnologie telematiche e mediante ogni altra forma atta al raggiungimento dello scopo di fornire la massima diffusione delle informazioni riguardanti le aliquote e le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi, nonché le tempistiche e le modalità di pagamento.

### **Articolo 5 - Regime dei dati acquisiti, privacy e riservatezza**

1. La raccolta, il trattamento e la diffusione dei dati acquisiti sono effettuati ai sensi dell'art. 6, lett. e), art. 9 ed art. 23 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per esclusive finalità di interesse pubblico, nel pieno rispetto della normativa vigente e dei singoli regolamenti che disciplinano le entrate dell'ente, nonché nel rispetto dei limiti previsti dalla suddetta normativa.

2. Salvo che non sia altrimenti disposto, il titolare del Trattamento dei dati personali è il Comune di Andalo, legale rappresentante il Sindaco pro-tempore. Responsabile della Protezione dei dati personali per il Comune di Andalo è il Consorzio dei Comuni Trentini soc.coop. ed i dati relativi sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Andalo.

3. In caso di affidamento a terzi di attività che implicino il trattamento di dati personali, gli affidatari sono onerati dall'obbligo di comunicare all'amministrazione comunale i nominativi dei soggetti titolari e responsabili del trattamento. I dati raccolti da terzi affidatari o concessionari nell'ambito dell'attività affidata restano di proprietà esclusiva del Comune e sono trattati in conformità alle disposizioni richiamate nel presente articolo. Alla cessazione dell'affidamento saranno trasmessi, nella forma richiesta dal Comune agli uffici comunali dallo stesso indicati, entro sessanta giorni dalla cessazione dell'affidamento. Il terzo che ha cessato l'affidamento si impegna a distruggere i dati di cui è in possesso alla scadenza di un anno dalla cessazione del rapporto contrattuale con il Comune.

## **Titolo II - Definizione e gestione delle entrate comunali**

### **Articolo 6 - Tipologia delle entrate comunali**

1. Costituiscono entrate tributarie comunali le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti, addizionali così come istituite dalle norme statali che individuano e definiscono le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e l'aliquota massima dei tributi comunali. Tali entrate sono costituite dai proventi derivanti dall'applicazione dei seguenti tributi:

- Imposta Immobiliare semplice;
- Tassa sui rifiuti;

2. Costituiscono entrate non tributarie le entrate da canoni e proventi derivanti dall'uso o dal godimento particolare di beni comunali, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e servizi, inerenti rapporti obbligatori di natura privatistica sorti sia a seguito di trasformazione di precedenti imposte, tributi e tasse, sia a seguito di nuove disposizioni legislative emanate appositamente, nonché ogni altra risorsa finanziaria di cui sia titolare il Comune. Tali entrate sono costituite dai proventi derivanti dall'applicazione dei seguenti tributi:

- Entrate del servizio idrico integrato;
- COSAP;
- Canone Unico Patrimoniale
- Fitti attivi;
- Rendite patrimoniali e assimilate e relativi accessori;
- Proventi dei servizi pubblici, in particolare dell'Azienda elettrica;
- corrispettivi per concessioni di beni demaniali;
- canoni di uso;
- qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi, Regolamenti o a titolo di liberalità;
- Sanzioni amministrative derivanti da contravvenzioni al Codice della Strada;
- Sanzioni amministrative derivanti da violazioni ai Regolamenti comunali;
- Sanzioni amministrative in genere

### **Articolo 7 - Regolamentazione delle entrate**

1. I regolamenti che disciplinano le entrate comunali sono approvati con delibera di Consiglio Comunale, previo parere reso dal Collegio dei Revisori dei conti, ai sensi dell'art. 239 del Tuel e deliberati entro la data fissata da norme statali. I Regolamenti adottati entro il predetto termine hanno comunque effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatte salve eventuali specifiche disposizioni normative in materia.

2. Ove non vengano adottate, entro i termini di cui ai precedenti commi, modifiche regolamentari dei singoli tributi, canoni o altre entrate, si applicano le disposizioni vigenti.

3. I Regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie sono trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di legge.

4. I criteri per l'applicazione di riduzioni ed esenzioni sono individuati nell'ambito degli specifici regolamenti.

5. Si intendono recepite ed integralmente acquisite ai regolamenti che disciplinano le entrate comunali di ogni natura, tutte le successive modificazioni ed integrazioni delle normative che regolano le singole entrate.

### **Articolo 8 - Determinazione di aliquote, tariffe, diritti e detrazioni**

1. Le tariffe e le aliquote relative ai tributi e alle altre entrate comunali, individuate nell'art. 6 del presente regolamento, sono deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatte salve le eventuali specifiche disposizioni della normativa in materia. In caso di

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

### **Articolo 9 - Soggetti responsabili delle entrate tributarie e non tributarie**

1. Per le entrate tributarie, ai sensi di legge, è designato un funzionario responsabile a cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo. Il funzionario responsabile è identificato con provvedimento della Giunta Comunale. Può essere attribuita al funzionario la responsabilità di più tributi.

2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione del tributo, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, riscossione, nonché quella sanzionatoria. Il funzionario, sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e gli atti di ingiunzione in caso di riscossione diretta, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi; cura il contenzioso, esegue le comunicazioni al responsabile del servizio finanziario previste dal regolamento di contabilità, esercita il potere di autotutela. In caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario.

3. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie, i responsabili dei servizi ai quali le entrate sono affidate nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione o da altro provvedimento amministrativo.

4. I soggetti di cui al precedente comma 3, curano tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, riscossione nonché quella sanzionatoria; sottoscrivono le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e gli atti di ingiunzione in caso di riscossione diretta, appongono il visto di esecutività sui ruoli e dispongono i rimborsi; curano il contenzioso, eseguono le comunicazioni al responsabile del servizio finanziario previste dal regolamento di contabilità, esercitano il potere di autotutela.

### **Articolo 10 - Forme di gestione**

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione dei tributi e delle altre entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più entrate per le attività di accertamento e riscossione, secondo quanto previsto dall'articolo 52, comma 5 del D. Lgs. 446/1997 o da normative di riferimento per specifiche entrate.

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

3. In caso d'affidamento a terzi, le fasi di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali possono essere affidate anche disgiuntamente.

4. In caso di gestione affidata all'esterno, ai soggetti affidatari competono le medesime attribuzioni ed obbligazioni che sono previste dalle norme di legge e di regolamenti comunali per i funzionari e dirigenti del Comune preposti alla gestione delle entrate, nonché la nomina di funzionario responsabile del tributo.

5. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri a carico dei cittadini.

6. Qualora la riscossione delle entrate sia stata affidata a terzi, compete al responsabile della specifica entrata vigilare sull'osservanza del contratto di affidamento secondo quanto meglio definito nel contratto stesso.

7. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporta l'assunzione a carico dagli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi del Comune; in ogni caso, il soggetto gestore presta la massima collaborazione agli uffici dell'amministrazione preposti alla difesa.

### **Articolo 11 - Attività di verifica e controllo**

**1. I Funzionari Responsabili di ciascuna entrata, nell'effettuare le operazioni di controllo sulla regolarità degli adempimenti posti a carico dei cittadini in base alle leggi ed ai regolamenti, devono utilizzare tutte le risorse e le informazioni disponibili, al fine di semplificare le procedure e ottimizzarne i risultati.**

2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma precedente, i soggetti incaricati della gestione/riscossione delle entrate si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti.

### **Titolo III- Misure per il contrasto all'evasione dei tributi locali**

#### **Articolo 12 - Definizione di irregolarità tributaria**

1. Per irregolarità tributaria si intende la situazione debitoria del soggetto passivo, derivante da obbligazione di natura tributaria, la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune, oppure affidati in gestione, in appalto o in concessione ad altri soggetti concessionari pubblici o privati, scaturente da accertamento e/o riscossione, per omessa o infedele denuncia, parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria, o di emissione di avviso di accertamento - non sospeso amministrativamente o giudizialmente - o di avvio della riscossione coattiva per importo superiore ad euro 50,00.

2. Sono escluse le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti, essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.

#### **Articolo 13 - Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente**

1. Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive, che si trovano in posizione di irregolarità tributaria, non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi. Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio, e dunque, in caso di esito negativo della verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria, l'ufficio attività produttive notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 60 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, nei 60 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di 90 giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente Locale.

2. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.

3. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti specifici dei tributi oggetto del debito o fornendo specifica fideiussione bancaria o assicurativa, con escussione a prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme, anche in caso di rateazione.

4. In caso di rateazione delle somme dovute, il contribuente moroso che si trova in uno stato momentaneo di difficoltà economica, provvederà ai sensi di quanto previsto nel presente regolamento, a regolarizzare la sua posizione tributaria, anche con il solo mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento, e quindi si procederà automaticamente alla sospensione dell'attività commerciale, senza alcun preavviso con decorrenza del termine di novanta giorni.

#### **Articolo 14 - Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze**

1. All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, l'ufficio commercio procede a richiedere all'ufficio tributi dell'Ente l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante.

2. Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.

3. Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la

regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.

4. L'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'articolo 12 mediante esibizione delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute dell'istituto che ha veicolato il pagamento. In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa all'Ufficio tributi che provvederà a verificarne la correttezza entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione dell'ufficio commercio, trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria ferme restando le disposizioni del successivo articolo 15.

#### **Articolo 15 - Modalità di verifica delle istanze già autorizzate**

1. In sede di prima applicazione entro 90 giorni dall'approvazione del presente regolamento e poi con cadenza trimestrale, l'ufficio attività produttive/SUAP provvede a inviare all'ufficio competente alla gestione dei tributi di cui all'articolo 12, l'elenco dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni e concessioni attive e dei quali è necessario verificare la posizione di irregolarità tributaria.

2. L'ufficio competente alla gestione dei tributi di cui all'articolo 12 provvederà ad avviare l'attività di verifica delle posizioni trasmesse, dandovi priorità nell'ambito delle proprie attività di verifica e comunicandone gli esiti all'ufficio attività produttive/SUAP.

3. Per i tributi a liquidazione dell'ufficio tributi e/o del concessionario della riscossione, entro 60 giorni dalle date di scadenza dei versamenti dovuti, l'ufficio suddetto e/o il Concessionario della riscossione, procederà alla verifica dello stato di irregolarità tributaria, inviando l'elenco dei soggetti morosi al competente ufficio per la notifica all'interessato della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 60 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine, nei 60 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente Locale.

4. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.

5. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti specifici dei tributi oggetto del debito o fornendo specifica fideiussione bancaria con escussione a prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme, anche in caso di rateazione.

6. Per i tributi iscritti a ruolo la verifica viene effettuata dall'Ufficio tributi sulla base degli elementi risultanti alla data della stessa dall'apposito applicativo web di Agenzia delle Entrate per la riscossione.

7. Gli uffici competenti e gli eventuali concessionari della riscossione procederanno a concordare, in un apposito documento, le modalità di interscambio delle informazioni necessarie, dandone comunicazione al Segretario Comunale.

#### **Articolo 16 - Modalità di pagamento**

1. Il pagamento dei tributi e delle altre entrate comunali, sia in caso di versamento spontaneo sia in caso di versamento a seguito di accertamento e riscossione coattiva, avviene attraverso il Sistema "pagoPA" che rappresenta il sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti tenuti per legge all'adesione, in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e dal D. L. 179/2012 e s.m.i.

2. Sono previsti i seguenti metodi di pagamento:

- "Delega unica F24" (c.d. modello F24) fino alla sua integrazione con il Sistema "pagoPA";
- POS integrati sistema "pagoPA" presso gli sportelli degli Uffici Comunali che ne sono dotati.

### **Titolo IV - Entrate tributarie**

#### **Articolo 17 - Versamenti**

1. Le scadenze di pagamento dei tributi locali sono stabilite, per ogni singolo tributo, da norme statali

o regolamentari. Ogni anno, dopo l'approvazione del bilancio di previsione, o comunque prima della scadenza del termine di pagamento, è pubblicata sul sito dell'ente specifica informativa sui termini di pagamento dei tributi locali, che sarà inserita sul portale istituzionale, senza la necessità di manifesti murali.

2. In caso di pagamento di tributi per i quali le norme di legge prevedono il versamento in autoliquidazione, l'eventuale invio di comunicazioni relative agli importi dovuti dal contribuente non esime quest'ultimo dall'assolvimento degli obblighi tributari nei termini stabiliti dalla legge o da disposizioni regolamentari.

3. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi. L'arrotondamento si applica sulla somma finale da versare.

### **Articolo 18 - Importi minimi riscossione ordinaria**

1. I singoli regolamenti disciplinano gli importi minimi di riscossione delle imposte e tasse.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla TARI giornaliera, all'imposta comunale sulla pubblicità temporanea, all'addizionale IRPEF ed all'Imposta di soggiorno nel caso di sua istituzione.

3. I rimborsi relativi alle entrate comunali di natura tributaria, relativamente alla riscossione ordinaria, non vengono disposti qualora il tributo a credito sia inferiore o uguale ad euro 15,00 (quindici/00).

### **Articolo 19 - Rimborsi**

1. Per le entrate tributarie, il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.

2. Il responsabile dell'entrata, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, in esito all'esame della medesima, provvede ad effettuare il rimborso in caso di accoglimento o a comunicare il diniego.

2. Il rimborso delle somme spettanti ai contribuenti a norma del precedente comma, viene disposto previa verifica dei presupposti di fatto e di diritto, nonché previa verifica circa il regolare versamento di tutti gli importi dovuti all'Ente per imposte, tributi, tasse, anche relativi agli anni pregressi. La richiesta di rimborso, a pena di inammissibilità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

4. Non si procede al rimborso delle somme versate a seguito di emissione di un atto tributario autonomamente impugnabile, cui sia seguito il versamento del tributo entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto medesimo, senza impugnazione innanzi alla competente autorità giurisdizionale.

5. Non possono essere rimborsate le somme versate a seguito della procedura di accertamento con adesione.

6. Alle procedure di rimborso di cui al presente articolo si applica comunque la disciplina prevista dal D. M. interministeriale Finanze e Interno in data 24 febbraio 2016, e relative norme sostitutive o integrative, anche in relazione ai casi di versamenti effettuati ad Ente incompetente.

7. Gli importi minimi per i rimborsi sono disciplinati dall'articolo precedente, al comma 3.

8. Nel caso in cui il rimborso abbia più beneficiari (eredi) all'istanza di rimborso deve essere allegata attestazione/autorizzazione da parte degli altri beneficiari ad effettuare il rimborso a favore del richiedente.

### **Articolo 20 - Compensazione**

1. È ammessa, da parte del contribuente, la compensazione tra debiti e crediti relativi alle entrate tributarie comunali disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità e nei limiti stabiliti negli articoli seguenti.

2. Il contribuente, entro i termini di versamento delle somme a debito, anche derivanti da provvedimenti di accertamento o irrogazione delle sanzioni ed in alternativa alla presentazione della richiesta di rimborso, può richiedere di portare in detrazione dall'importo dovuto:

- eventuali somme a credito relative al medesimo tributo, siano esse riferite al medesimo anno o ad anni d'imposta precedenti (compensazione verticale) che siano state accertate dall'Ente e quindi le somme siano certe, liquide ed esigibili;

3. Nelle somme portate in detrazione non sono computati gli interessi.

4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero può essere chiesto il rimborso. In tale ultimo caso il termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso è computato alla data di prima applicazione della compensazione.

### **Articolo 21 - Divieti**

1. La compensazione non è ammessa nei seguenti casi:

- tributi riscossi mediante iscrizione a ruolo;

- intervenuta decadenza del diritto al rimborso secondo i termini ordinari di prescrizione previsti da specifiche leggi di imposta o disposizioni di regolamento;

- somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quale sia pendente il giudizio a seguito di ricorso.

### **Articolo 22 - Dichiarazione di compensazione**

1. Entro il termine di scadenza del pagamento, il contribuente che si voglia avvalere della compensazione deve presentare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione contenente:

a) le generalità del contribuente e del dichiarante, se diverso dal contribuente, la residenza o sede legale ed il codice fiscale;

b) nel caso in cui il credito abbia più beneficiari (eredi) all'istanza di compensazione deve essere allegata attestazione/autorizzazione da parte degli altri beneficiari ad effettuare la compensazione a favore del richiedente.

c) il tributo dovuto al lordo della compensazione

d) l'indicazione delle eccedenze a rimborso compensate, distinte per anno di imposta e per tributo e le relative modalità di calcolo;

e) la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle somme a credito ovvero l'indicazione della domanda di rimborso con sui sono state richieste e la rinuncia al pagamento e la volontà di compensare.

### **Articolo 23 - Controllo delle dichiarazioni**

1. Il funzionario responsabile effettua il controllo delle dichiarazioni presentate ai fini della compensazione e qualora riscontri una indebita compensazione di importi a debito con importi a credito, emette motivato avviso di accertamento per il recupero del tributo non versato.

2. L'avviso di accertamento deve essere notificato entro gli stessi termini previsti per la notifica degli atti di accertamento relativi all'anno di imposta nel quale è stata eseguita la compensazione. Gli atti successivi riportano gli importi dovuti, unitamente ai calcoli relativi all'operazione effettuata ed alla indicazione della differenza dovuta.

### **Articolo 24 - Accertamento delle entrate tributarie**

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

2. La gestione associata delle entrate comunali che gestisce le entrate tributarie o il concessionario esterno del servizio di accertamento/riscossione, procedono, notificando apposito avviso motivato:

a) alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali/tardivi versamenti;

b) all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o omessi versamenti.

3. L'avviso in rettifica o d'ufficio deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

4. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i..

#### **Articolo 25 - Requisiti dell'atto di accertamento ed intimazione ad adempiere**

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. L'obbligo si ritiene assolto qualora dall'esame del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare, validamente, i propri diritti difensivi nelle sedi competenti.

2. Gli atti devono, altresì, contenere l'indicazione:

a) dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;

b) del responsabile del procedimento;

c) dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto;

d) delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;

e) del termine entro cui effettuare il relativo pagamento;

f) dell'intimazione ad adempiere all'obbligo del pagamento degli importi nello stesso indicati, entro il termine di presentazione del ricorso, e deve recare espressamente quanto previsto dal comma 792 dell'art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i..

#### **Articolo 26 - Importi minimi per recupero tributario**

1. Il Comune non procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi per ciascun credito, l'importo di euro 15,00 (quindici/00), con riferimento ad ogni periodo di tassazione.

2. Il Comune non procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto sia inferiore ad euro 15,00 (quindici/00), così come stabilito dal comma 794, art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i.. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di atti che superino cumulativamente l'importo di euro 15,00 (quindici/00).

#### **Articolo 27 – Oneri di riscossione**

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore.

#### **Articolo 28 - Notifica degli atti**

1. Gli atti di accertamento, ovvero quelli risultanti dall'applicazione dell'istituto dell'autotutela, devono essere notificati a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del Codice di procedura civile, a mezzo del servizio postale, anche privato autorizzato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC secondo le modalità previste per legge.

2. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute sono svolte secondo le modalità contenute nei regolamenti e nel caso di affidamento mediante convenzione o concessione a terzi del servizio indicate nel contratto che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

3. Nel rispetto delle disposizioni di cui al D. L. 196/2003 (Legge sulla privacy) e al GDPR (General Data Protection Regulation) le modalità di notificazione devono essere tali da garantire che il contenuto degli atti non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

4. Al destinatario della notificazione deve essere garantito il diritto alla difesa, ponendolo in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza, il contenuto dell'atto.

#### **Articolo 29 - Sospensione dei termini**

1. Il Funzionario Responsabile del tributo, o il Concessionario responsabile esterno, possono emettere motivato provvedimento di sospensione dei termini dell'avviso di accertamento o di liquidazione

nonché dell'ingiunzione di pagamento o del provvedimento coattivo per un massimo di sessanta giorni.

2. Il provvedimento di sospensione interrompe sia i termini del pagamento sia quelli per proporre ricorso avverso l'atto di accertamento o di liquidazione.

3. In casi eccezionali legate ad emergenze nazionali o locali, la Giunta comunale, con proprio provvedimento, può sospendere le scadenze fissate dai relativi regolamenti per il versamento di tributi ed imposte differendo i termini per l'adempimento, con successiva ratifica da parte del consiglio comunale.

### **Articolo 30 –Dilazione del pagamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento**

1. Il Funzionario Responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, può rilasciare dilazioni di pagamento di somme certe, liquide ed esigibili di natura tributaria risultanti da avvisi di accertamento esecutivo, emessi ai sensi dell'art. 1, comma 792 della L. n. 160/2019 e s.m.i., ovvero in caso di importi affidati in carico all'Agenzia delle Entrate- Riscossione, ovvero di ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 639/1910, esclusivamente nelle ipotesi di temporanea ed obiettiva difficoltà del debitore;

2. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore ad euro 100,00, ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo, rispetto alla sua condizione patrimoniale, anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell'anno precedente, delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, del debitore e dei componenti del nucleo familiare. La predetta condizione è autocertificata dal debitore al momento della presentazione dell'istanza con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

3. La dilazione viene concessa tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

4. Al fine di ottenere la dilazione, il debitore deve presentare apposita domanda. Qualora la domanda rispetti le condizioni ed i criteri di cui al presente articolo, il dirigente Responsabile rilascia apposita autorizzazione alla rateizzazione, contenente: il numero di rate, l'importo di ciascuna rata, il termine di pagamento di ciascuna, le modalità di pagamento.

5. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 49, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.

6. L'importo della prima rata deve essere versato entro la fine del mese successivo dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.

7. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.

8. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.

9. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è invece superiore ad € 20.000,00 il riconoscimento del beneficio è comunque subordinato alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria, a mezzo di istituto di credito o assicurativo avente i requisiti di legge che copra l'intero importo comprensivo degli interessi, ed avente la scadenza un anno dopo quella dell'ultima rata, così come individuata nel provvedimento di rateazione.

10. La suddetta garanzia deve inderogabilmente contenere tra le clausole contrattuali:

- a) l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) l'espressa rinuncia alle eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1957 C. C.;
- c) l'immediata operativa a semplice richiesta del Comune;
- d) la condizione per cui il mancato pagamento del premio non può essere opposto come eccezione di non operatività della garanzia verso il Comune.

11. Il mancato pagamento anche di una sola rata nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

12. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.

13. La rateazione non è in ogni caso consentita:

- a) quando sono già iniziate le procedure esecutive;
- b) quando il richiedente risulta inadempiente o moroso rispetto a precedenti rateazioni o dilazioni, riferite anche a tributi diversi;
- c) se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad € 100,00.

### **Articolo 31 - Insinuazione al passivo delle procedure concorsuali e da sovra indebitamento**

1. L'insinuazione ordinaria e tardiva nel passivo è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrata tributaria dal soggetto giuridico interessato da procedure concorsuali.
2. Potrà essere previamente contattato il curatore al fine di effettuare un'analisi sulla massa passiva disponibile e, in assenza di massa passiva, sarà facoltà dell'ente procedere o meno all'insinuazione al passivo.
3. L'insinuazione al passivo della composizione della crisi da sovraindebitamento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrata tributaria dal soggetto giuridico interessato.

## **TITOLO V -**

### **ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO: RECLAMO/MEDIAZIONE, INTERPELLO, AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

#### **CAPO I**

##### **RECLAMO/ MEDIAZIONE**

#### **Articolo 32 – Oggetto del reclamo/ mediazione**

1. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/92 e s.m.i, per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso notificato all'Ente produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
2. Per valore delle controversie si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato.
3. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
4. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili.

#### **Articolo 33 - Procedura del reclamo/mediazione**

1. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente Titolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
2. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 1 del presente articolo.
3. L'ente provvede all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposita struttura diversa ed autonoma da quella che cura l'istruttoria degli atti reclamabili. Nei procedimenti di

reclamo/mediazione l'Amministrazione Comunale è rappresentata dal Funzionario Responsabile del Tributo.

4. L'ufficio destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta.

5. Le valutazioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della proposta di mediazione sono fondate sugli elementi di cui al precedente articolo, nonché avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.

6. La procedura si conclude con la sottoscrizione del verbale di accoglimento o rigetto della proposta.

#### **Articolo 34 - Perfezionamento della procedura del reclamo/mediazione**

1. La mediazione si perfeziona:

a) nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, con il versamento, entro il termine di 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute, ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione del presente Regolamento e dal D.Lgs. 218/97.

b) nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

2. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 35% del minimo previsto dalla legge.

3. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 33, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

## **CAPO II**

### **DIRITTO D'INTERPELLO**

#### **Articolo 35 - Diritto d'Interpello**

1. Il diritto d'interpello del contribuente in materia di tributi comunali, è disciplinato dall'articolo 11 della Legge 212/2000, concernente "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente" e dal D.Lgs. 156/2015, recante "Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario".

2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.

3. Ai fini del presente Titolo, per «Comune» si intende la gestione associata Entrate e/o il Concessionario della riscossione esterno.

#### **Articolo 36 - Presentazione dell'istanza di interpello**

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello.

2. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.

3. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.

4. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui al successivo art. 39.

5. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di

dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

6. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.

7. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

### **Articolo 37 - Istanza di interpello**

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:

a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;

b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;

c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;

d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;

e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.

3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

4. L'istanza è inammissibile se:

a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b);

b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell'art. 36, comma 5;

c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'art. 36, comma 1;

d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;

e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'art. 1, comma 693 della Legge 147/13;

f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

### **Articolo 38 - Adempimenti del Comune**

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.

2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere al contribuente, una sola volta, di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al comma 1 del presente Articolo si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di 1 anno comporta la rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

### **Articolo 39 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello**

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.

2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all' articolo

37, comma 1, lettera d), non pervenga entro il termine di cui all'art. 38, comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.

3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.

4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

### **CAPO III AUTOTUTELA**

#### **Articolo 40- Autotutela e principi**

1. Salvo che sia intervenuto giudicato sostanziale, il responsabile dell'entrata può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, con provvedimento motivato.

2. Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- realizzare l'interesse pubblico;
- ripristinare la legalità;
- ricercare nello stesso ordine amministrativo una soluzione alle potenziali controversie insorte evitando il ricorso a mezzi giurisdizionali;
- migliorare il rapporto con i cittadini, favorendo, in sede di riesame dell'atto, il contraddittorio con il contribuente.

3. Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione o a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente come indicato negli articoli seguenti.

4. Il potere di autotutela può essere esercitato in ogni tempo anche in pendenza di giudizio, nel qual caso deve esserne data ritualmente comunicazione all'Autorità Giudiziaria procedente.

5. L'atto di annullamento può intervenire fino all'emissione di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti.

6. Le sentenze passate in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità, ecc.) non escludono la facoltà di esercitare il potere di autotutela.

7. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.

8. Nel caso di annullamento o revoca parziale dell'atto nel corso del giudizio il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata della sanzione, previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca, alle medesime condizioni previste dalle disposizioni alla data di notifica dell'atto originario, purché rinunci al ricorso e le spese rimangano a carico delle parti che le hanno sostenute; annullamento e revoca parziale non sono autonomamente impugnabili.

9. L'esercizio dell'autotutela è esercitabile senza limiti di tempo anche se il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.

10. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.

11. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

#### **Articolo 41 - Autotutela su istanza di parte**

1. Il contribuente può chiedere l'annullamento dell'atto, totale o parziale, con istanza motivata in fatto o in diritto.

2. La richiesta deve riportare i dati anagrafici ed il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.

3. All'interessato viene comunicato l'esito dell'istanza con atto scritto motivato in fatto e in diritto, indicando i documenti e gli altri elementi di prova su cui la decisione è fondata.

4. L'atto di annullamento può essere disposto relativamente ad un atto manifestamente illegittimo anche quando il contribuente si attiva oltre i 60 giorni previsti per opporsi all'atto stesso.

5. L'autotutela non interrompe i termini del ricorso, salvo la proroga per la mediazione.

#### **Articolo 42 - Autotutela d'ufficio**

1. Il funzionario responsabile dell'entrata oppure il funzionario responsabile nominato dal Concessionario esterno per la Riscossione, può procedere all'annullamento in autotutela di un provvedimento tributario illegittimo, anche in assenza di specifica istanza del contribuente.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo si elencano di seguito casi tipici di autotutela:

- errore di persona;
- evidente errore logico o di calcolo;
- errore sul presupposto;
- doppia imposizione;
- mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- mancanza di documentazione sanata dalla successiva produzione entro i termini di decadenza;
- errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile;
- prescrizione.

2. Il provvedimento deve essere comunicato al contribuente interessato.

3. Nell'esercizio dell'autotutela, il funzionario responsabile dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale maggioritario pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame, nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.

### **CAPO IV**

#### **ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

#### **Articolo 43 - Accertamento con adesione. Principi**

1. L'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente è disciplinato ai sensi del D.Lgs. 218/1997 e s.m.i.

2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il Funzionario Responsabile del tributo oggetto dell'accertamento.

3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.

#### **Articolo 44 - Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione**

1. Il procedimento per l'accertamento con adesione può essere avviato:

**a. d'ufficio**, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento, mediante invio ai soggetti direttamente obbligati dell'invito a comparire, ai sensi del primo comma dell'art. 5 del richiamato D.Lgs. 218/97. L'invito a comparire ha carattere meramente informativo della possibilità di aderire. Il contribuente può accettarlo, rifiutarlo o anche non rispondere senza che ciò comporti l'irrogazione di alcuna sanzione.

**b. su istanza del contribuente**, il quale può avviare il procedimento:

- in caso di accessi, ispezioni o verifiche in corso o già terminate, ma in assenza di atti impositivi già notificati o dei quali, comunque, il contribuente ne abbia avuto formale conoscenza. In tal caso il Comune invita il contribuente a presentarsi per la possibile definizione entro un termine non superiore a 90 giorni dall'invio dell'istanza, fatta salva la verifica della sussistenza delle condizioni di legge;

- in presenza di atti impositivi notificati

- o di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, per i quali risulti ancora possibile ricorrere presso la competente commissione provinciale. In tal caso il Comune, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del richiamato D.Lgs. 218/97 formula, l'invito a comparire per una possibile adesione al proprio atto, fatta sempre salva la verifica della sussistenza delle condizioni di legge. L'iniziativa del contribuente è comunque preclusa qualora il Comune lo abbia già invitato a concordare, per la fattispecie in questione, con esito negativo.

2. La presentazione dell'istanza produce effetto di sospendere sia i termini per l'impugnazione dell'atto impositivo che quelli inerenti il pagamento del tributo o dell'entrata extra-tributaria, per un periodo di 90 giorni dalla stessa data di presentazione. L'impugnazione dell'atto impositivo comporta la rinuncia

all'istanza di definizione.

#### **Articolo 45 - Procedura per l'accertamento con adesione**

1. La definizione dell'accertamento con adesione avviene in sede di contraddittorio fra il contribuente ed il responsabile dell'ufficio competente, come identificato dal presente regolamento.
2. Il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale nelle forme previste dall'art. 63 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.600.
3. Il contraddittorio verte sulla definizione di quanto oggetto dell'invito e ha effetto su tutti i tributi cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. I valori definiti vincolano l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente all'oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti lo stesso atto o dichiarazione.
4. di ogni incontro è redatto un verbale sintetico da cui risultano le motivazioni adottate e la documentazione prodotta dal contribuente.
5. la definizione dell'accertamento con adesione si basa anche sulla valutazione dei seguenti elementi:
  - a) totale erroneità dei presupposti sulla base dei quali sono radicati gli atti tributari;
  - b) esistenza di elementi di fatto, giuridici e/o normativi che danno diritto a riduzioni/agevolazioni dal momento della maturazione del relativo requisito o del presupposto;
  - c) errore sull'entità delle superfici tassabili;
  - d) circostanze di fatto e di diritto che incidono sulla quantificazione del valore delle aree edificabili tenuto conto degli strumenti urbanistici esistenti e delle reali potenzialità edificatorie, nonché di eventuali pronunciamenti da parte di autorità giurisdizionali;
  - e) orientamenti giurisprudenziali contrastanti o potenziale soccombenza nell'eventuale giudizio che potrebbe essere incardinato in ordine alla specifica controversia;
  - f) vizi nel procedimento di notificazione;
  - g) grave difetto di motivazione;
  - h) irregolarità formale del procedimento di accertamento.

#### **Articolo 46 - Versamento e perfezionamento della definizione**

1. La definizione della base imponibile è effettuata dal funzionario responsabile del tributo, in accordo con il contribuente, con la determinazione delle sanzioni, la quantificazione degli interessi, la rateizzazione dell'importo complessivamente dovuto che sono disciplinate dalle norme contenute nel d.lgs. 218 del 1997 e s.m.i. e si perfeziona con il versamento che deve essere eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo precedente, direttamente alla tesoreria dell'Ente, tramite il concessionario del servizio di riscossione o nelle altre forme indicate dal Comune nell'atto di adesione.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o in un massimo di 12 rate trimestrali, se le somme dovute superano 50.000 euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1 del presente articolo. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima rata, sono dovuti gli interessi moratori calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata (art. 8 del D.Lgs. 218/97).
3. Entro 10 giorni dalla data del versamento dell'intero importo o di quello della prima rata, il contribuente presenta o trasmette all'ufficio tributi la quietanza dell'avvenuto pagamento. A seguito dell'acquisizione della suddetta quietanza l'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di adesione.
4. Nel caso di mancato pagamento entro il termine stabilito l'accordo si considera inesistente. Il contribuente potrà presentare ricorso avverso l'atto impositivo qualora non sia decorso il termine previsto dalla legge.

#### **Articolo 47- Effetti della definizione**

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario od extra tributario oggetto del procedimento di accertamento. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile.
2. E'ammessa ulteriore attività accertativa solo qualora il Comune venga a conoscenza di elementi nuovi e sconosciuti alla data della sottoscrizione del verbale di adesione.

## **Titolo VI – Contenzioso tributario**

### **Articolo 48 – Contenzioso Tributario- principi**

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546/92, la legittimazione processuale è attribuita al Sindaco, quale organo di rappresentanza del Comune.
2. Il Comune può stare in giudizio mediante i responsabili delle varie entrate, o dei funzionari responsabili nominati dal Concessionario esterno per la Riscossione. I soggetti designati, inoltre, possono anche accedere, qualora lo ritengano opportuno, alla conciliazione giudiziale proposta dalla parte ai sensi e con gli effetti dell'art. 42 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.
3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente, con atto motivato della Giunta comunale.

## **TITOLO VII– SANZIONI**

### **Articolo 49- Sanzioni ed interessi**

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei D. Lgs. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i. e fatte salve eventuali specifiche disposizioni della normativa in materia.
2. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.
3. Le sanzioni non sono irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.
4. Gli interessi sulle somme dovute a titolo di tributo sia per accertamenti che per rimborsi, sono determinati nella misura annua del tasso legale, aumentato del 2%.
5. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili.

### **Articolo 50- Ravvedimento operoso**

1. Il ravvedimento operoso è disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 e s.m.i;
2. La sanzione e' ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
  - a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
  - a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore e' stato commesso;
  - b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
  - b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
  - b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale e' stata commessa la violazione

ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;

b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 2-bis, limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

4. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, ad integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.

#### **Articolo 51 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni**

1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono ai sensi dell'articolo 16 del D. Lgs.472/1997.

2. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

3. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.Lgs. 472/1997, possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari a 1/3 della sanzione indicata e comunque non inferiore a 1/3 dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'art. 18 del citato decreto.

5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.

6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 e altresì l'invito a produrre nello stesso termine se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di 1 anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro 120 giorni, cessa di diritto l'efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 472/1997.

8. Le sanzioni irrogate ai sensi del comma 7, qualora rideterminate a seguito dell'accoglimento delle deduzioni prodotte ai sensi del comma 4, sono definibili entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, con il pagamento dell'importo stabilito dal comma 3.

## **Titolo VIII - Entrate non tributarie**

### **Articolo 52 - Agevolazioni**

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali non tributarie sono individuati dal Consiglio Comunale nell'ambito degli specifici regolamenti.
2. Le agevolazioni, che non necessitano di essere disciplinate con norme regolamentari stabilite dalle leggi successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque applicabili, pur in assenza di una conforme previsione, salvo che l'Ente modifichi il Regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

### **Articolo 53 - Recupero bonario delle entrate patrimoniali**

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Responsabile apicale del Servizio al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, può sollecitare il pagamento, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per ottemperare.
2. Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata provvede di norma a notificare l'atto di cui al successivo articolo, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando comunque il rispetto del termine ultimo per non incorrere nella prescrizione.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate comunali di natura tributaria

### **Articolo 54 - Contestazione in caso di mancato pagamento**

1. I responsabili dell'entrata, successivamente a quanto disciplinato dal precedente articolo, nei confronti dei soggetti inadempienti, contestano il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante atto finalizzato alla riscossione. L'atto finalizzato alla riscossione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni nella misura prevista dall'art. 1224 e ss. del Codice Civile, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, nel rispetto del relativo regolamento è reso noto al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta certificata.
2. L'atto finalizzato alla riscossione deve contenere l'intimazione ad adempiere secondo quanto previsto dal comma 792, art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i..
3. Per quanto riguarda la riscossione coattiva, il Comune non procede qualora l'ammontare dovuto sia inferiore ad euro 10,00 (dieci/00), così come stabilito dal comma 794, art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i.. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di atti che superino cumulativamente l'importo di euro 10,00.

### **Articolo 55 –Dilazione dei pagamenti delle entrate patrimoniali ed extratributarie**

1. Sino a quando non abbiano avuto inizio le procedure di esecuzione forzata, ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili possono essere concesse dilazioni o rateazioni dei pagamenti dovuti, secondo le modalità, alle condizioni e nei limiti di cui al presente articolo, esclusivamente nelle ipotesi di temporanea ed obiettiva difficoltà del debitore.
2. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni di legge che in particolari materie prevedano specifiche modalità, limiti e condizioni per la concessione di rateazioni, come nel caso della materia regolamentata da ARERA per il comparto idrico.
3. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore ad euro 100,00, ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo, rispetto alla sua condizione patrimoniale, anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell'anno precedente, delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, del debitore e dei componenti del nucleo familiare. La predetta condizione è autocertificata dal debitore al momento della presentazione dell'istanza con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28

dicembre 2000 n. 445.

4. La dilazione viene concessa tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

5. Al fine di ottenere la dilazione, il debitore deve presentare apposita domanda. Qualora la domanda rispetti le condizioni ed i criteri di cui al presente articolo, il Funzionario Responsabile rilascia apposita autorizzazione alla rateizzazione, contenente: il numero di rate, l'importo di ciascuna rata, il termine di pagamento di ciascuna, le modalità di pagamento.

6. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 49, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.

7. L'importo della prima rata deve essere versato entro la fine del mese successivo dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.

8. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.

9. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.

10. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è invece superiore ad € 20.000,00 il riconoscimento del beneficio è comunque subordinato alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria, a mezzo di istituto di credito o assicurativo avente i requisiti di legge che copra l'intero importo comprensivo degli interessi, ed avente la scadenza un anno dopo quella dell'ultima rata, così come individuata nel provvedimento di rateazione.

11. La suddetta garanzia deve inderogabilmente contenere tra le clausole contrattuali:

- a) l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) l'espressa rinuncia alle eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1957 C. C.;
- c) l'immediata operativa a semplice richiesta del Comune;
- d) la condizione per cui il mancato pagamento del premio non può essere opposto come eccezione di non operatività della garanzia verso il Comune.

12. Il mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, nell'arco di dodici mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

13. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.

14. La rateazione non è in ogni caso consentita:

- a) quando sono già iniziate le procedure esecutive;
- b) quando il richiedente risulta inadempiente o moroso rispetto a precedenti rateazioni o dilazioni, riferite anche a tributi diversi;
- c) se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad € 100,00.

15. Nel caso in cui la richiesta di rateizzazione sia presentata dopo che l'accertamento è diventato esecutivo, per la dilazione di pagamento si applicano i criteri e le modalità previsti dall'art. 1, commi da 796 a 801 della L. 160/2019 s.m.i..

## **Articolo 56 - Rimborsi delle Entrate Patrimoniali ed Extratributarie**

1. Il rimborso di un'entrata versata e risultata non dovuta è disposta dal Responsabile dell'entrata su richiesta dell'utente, nel rispetto delle disposizioni vigenti per le specifiche entrate di riferimento
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
3. Nel caso di rimborso su iniziativa dell'Ente, al cittadino interessato verrà data apposita comunicazione, in cui verranno indicate le motivazioni e le modalità di versamento.

## **Titolo IX - Riscossione coattiva delle entrate tributarie e non tributarie**

### **Articolo 57 - Riscossione coattiva- Oggetto e finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina anche la materia della riscossione coattiva, come novellata a decorrere dal 1° gennaio 2020 dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 s.m.i. e dall'art. 1 comma 777 della legge 27 dicembre 2019 n. 160.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, deve essere effettuata mediante atti di accertamento esecutivi, secondo le modalità previste dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, eccetto che per le contravvenzioni stradali.
3. Salvo diverse disposizioni di Legge, la riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali, disciplinata dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in quanto norma speciale, non è assoggettabile alla disciplina generale delle riscossioni dei tributi locali, ma continua ad essere effettuata, anche dopo il 1° gennaio 2020, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n.63.
4. Per la riscossione coattiva di tutti gli atti emessi antecedentemente al 1° gennaio 2020, continua ad applicarsi la precedente normativa, in base alla quale tale attività può essere effettuata mediante:
  - a. emissione di ruolo (nel caso di attività affidata a Trentino Riscossioni Spa);
  - b. ingiunzione di pagamento (nel caso di attività svolta direttamente dall'ente, singolo o associato, o affidata a soggetti terzi, ai sensi dell'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 446/1997).
5. Per gli atti di accertamento esecutivi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, di cui al punto 2, il titolo esecutivo acquista efficacia secondo i modi ed i tempi previsti dalla lettera b), comma 792, art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i., senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale.
6. La riscossione coattiva può essere effettuata direttamente dall'Ente o mediante soggetto incaricato della riscossione secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia, anche tramite affidamenti parziali di attività di riscossione o di servizi di supporto a soggetto incaricato della riscossione secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
7. I soggetti di cui al comma precedente si avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti delle norme di cui al titolo II del DPR 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'art. 48-bis del medesimo DPR. n. 602/1973.
8. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

### **Articolo 58 - Accertamento esecutivo tributario**

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, ai sensi dell'art.1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, ai sensi dell'art.1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le

violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo, idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

#### **Articolo 59 – Accertamento esecutivo patrimoniale**

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, nel pieno rispetto dei termini prescrizionali previsti dalle specifiche norme e dai singoli regolamenti per ciascuna tipologia di entrata.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.

4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

#### **Articolo 60 - Riscossione coattiva**

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'avvio delle procedure di riscossione coattiva.

2. Qualora l'attività di riscossione coattiva non sia gestita direttamente dal Comune, si procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.

3. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

4. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.

5. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:

- a) il Comune di Andalo;
- b) Trentino Riscossioni Spa, nel caso di affidamento del servizio;

6. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità, efficacia ed efficienza, oltre che in funzione dell'organizzazione dell'ente e dello specifico servizio. In particolare, verrà considerata la dotazione umana, finanziaria e strumentale, nel quadro degli indirizzi determinati dalla

Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

#### **Articolo 61 - Funzionario responsabile della riscossione**

1. Nel caso di gestione diretta, verranno nominati dal responsabile apicale del Comune, ai sensi ed in conformità all'art. 1 comma 793 della legge 160/2019, uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione.

2. Il funzionario responsabile della riscossione, di cui al precedente comma, qualora ne esistano le condizioni di legge, è competente, su richiesta scritta del responsabile dell'entrata ad attivare le azioni cautelari ed esecutive previste dall'ordinamento.

#### **Articolo 62 - Azioni cautelari ed esecutive**

1. Il funzionario responsabile della riscossione, qualora ne esistano le condizioni di legge, è competente, su richiesta scritta del responsabile dell'entrata ad attivare le azioni cautelari ed esecutive previste dall'ordinamento.

#### **Articolo 63 - Crediti inesigibili o di difficile riscossione**

1. I crediti inesigibili o ritenuti di improbabile riscossione in ragione della inconsistenza del patrimonio del debitore o della sua irreperibilità, su proposta motivata del responsabile del servizio e previa verifica da parte del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal rendiconto alla chiusura dell'esercizio.

2. Nei casi di crediti nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali è consentita al funzionario responsabile dell'entrata la valutazione sull'opportunità del perseguimento del credito sotto il profilo economico. Si intende comunque antieconomico il perseguimento di crediti complessivamente inferiori o comunque pari alle spese previste per le necessarie procedure.

3. I crediti sopraccitati sono trascritti in un apposito registro, tenuto dal servizio finanziario, e conservati nel conto del Patrimonio sino al compimento del termine di prescrizione.

4. Prima dello scadere del termine prescrizione il responsabile del servizio verifica ulteriormente se il debitore è ancora insolubile e, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, avvia le procedure per la riscossione coattiva.

#### **Articolo 64 - Rappresentanza dell'Ente in giudizio - Conciliazione giudiziale**

1. Nelle controversie giudiziarie l'organo di rappresentanza del Comune è individuato a norma dello Statuto, fatta salva ogni diversa disposizione di legge che regola la specifica materia tributaria.

2. L'Ente può accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale proposta dalla parte ai sensi e con gli effetti dell'art. 48 del D.Lgs. 546/1992.

#### **Articolo 65 - Attività pre-coattiva e recupero stragiudiziale**

1. E' obiettivo del Comune di Andalo potenziare tutte le possibili forme di riscossione per ridurre il ricorso alla riscossione coattiva.

2. Prima di iniziare le procedure esecutive e cautelari di riscossione il Comune e/o Il Concessionario della riscossione esterno, si riserva la possibilità di intraprendere una attività pre-coattiva con l'adozione di appositi strumenti di recupero stragiudiziale dei crediti di natura tributaria e patrimoniale.

### **Titolo X – Disposizioni transitorie e finali**

#### **Articolo 66 - Clausola di adeguamento**

1. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni e integrazioni della normativa regolante la specifica materia.

#### **Articolo 67 - Applicazione**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano dal 1° gennaio 2024.